

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE GIGLIO

Nella seduta del 03/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

In riferimento ad un contratto di prestito contro delegazione di pagamento, stipulato in data 19 dicembre 2006 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della 50<sup>a</sup> rata di mutuo, previa emissione di conteggio estintivo rilasciato il 28 marzo 2011, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase propedeutica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro rappresentato da un legale al quale chiede: il rimborso di tutte le commissioni finanziarie, bancarie, di intermediazione, nonché del premio assicurativo non goduto, "per un ammontare di euro 2.400,00 circa"; la corresponsione degli interessi legali sulle predette somme.

Costitutosi, l'intermediario, ha eccepito:

il difetto di legittimazione passiva, per ciò che concerne il rimborso del premio assicurativo; il pieno rispetto della normativa di trasparenza rispetto al contratto sottoscritto dal ricorrente;

la natura *up front* delle commissioni finanziarie e della mandataria, con conseguente richiesta subordinata di accogliere il ricorso limitatamente alle sole voci *recurring*. Per il resto, parte resistente chiede il rigetto delle avverse pretese.

## DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione delle quote commissioni e del premio assicurativo non maturate a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione. Il ricorrente fonda la sua richiesta sull'art. 125 *sexies* TUB.

L'intermediario ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per ciò che concerne il premio assicurativo. Quanto al difetto di legittimazione passiva, c'è ormai consenso tra i Collegi territoriali, anche sulla scorta della posizione del Collegio di coordinamento (decisione n. 6167/2014), sul fatto che l'intermediario non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva atteso il rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per il tramite dello stesso intermediario mutuante. La sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo. Per cui l'eccezione preliminare dell'intermediario di difetto di legittimazione passiva deve essere disattesa.

La questione dei rimborsi spettanti in occasione dell'estinzione anticipata di prestiti concessi contro cessione del quinto e delegazione di pagamento è stata più volte portata all'attenzione dei Collegi ABF. Gli approfondimenti da ultimo del Collegio di coordinamento hanno consentito di ritenere che, in caso di estinzione anticipata: a) l'intermediario debba restituire, per la parte non maturata, le commissioni addebitate in sede di stipula; b) in assenza di una chiara e congrua ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere considerato a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale; c) l'importo da rimborsare vada stabilito dividendo l'ammontare complessivo per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicando per il numero di rate residue; d) in assenza di un criterio di calcolo fissato *ex ante*, sia dovuto il rimborso del premio assicurativo col criterio proporzionale *pro rata temporis*.

Venendo al contratto in atti, la clausola C) del contratto evidenzia come la commissione finanziaria comprenda "la remunerazione dell'attività imprenditoriale e le prestazioni quali l'istruttoria, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo per l'intera durata dell'ammortamento, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi 197/91 e 108/96, i costi per l'acquisizione della provvista, per la copertura, anche in via aleatoria delle perdite finanziarie per le differenze di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo di adeguamento di tassi nel periodo di preammortamento, per le garanzie prestate al sistema bancario sulla puntuale riscossione delle quote, ed ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del prestito". Si rileva l'opacità della stessa essendo riferita a voci eterogenee, non tutte riconducibili ad attività prodromiche alla concessione del prestito. Si ritiene pertanto accoglibile la domanda di restituzione *pro rata temporis* della parte non maturata di commissione finanziaria, determinata in euro 891,57.

Esaminata la clausola lettere D1-D2) del contratto (commissioni mandataria e/o al mediatore creditizio) si rileva che la stessa è *recurring* e quindi rimborsabile con il criterio proporzionale, essendoci al numero 5 della predetta clausola D un generico riferimento ad "ogni altra attività". Il Collegio ritiene dunque dovuto il rimborso di euro 795,91, al netto dell'abbuono di euro 175,00, non contestato dal ricorrente, per commissione alla mandataria; ed euro 117,25 quale commissione agente-mediatore.

La clausola E1-E2 precisa che la voce oneri e spese concerne tra l'altro "ogni altro costo necessario per l'esecuzione del contratto", connotandosi quindi come *recurring* e determinando la rimborsabilità di euro 256,67.

Affermata la legittimazione passiva del premio per quanto sopra esposto, deve essere accordato all'istante anche il rimborso proporzionale del premio (rischio vita ed impiego) calcolato in euro 651,84.

In definitiva, il totale dovuto al ricorrente *pro rata temporis* risulta composto da:

euro 891,57 per commissioni finanziarie (euro 1.528,40 : 120 x 70);

euro 795,91 per commissioni mandataria (euro 1.664,41 : 120 x 70) – euro 175,00;

euro 117,15 per commissioni agente mediatore (201,00 : 102 x 70);

euro 256,67 per oneri e spese (440,00 : 120 x 70);

euro 820,54 per premio assicurativo vita ed impiego (euro 1.413,49 : 120 x 70).

Per cui, nei limiti della domanda proposta, il Collegio dichiara il diritto del ricorrente al rimborso di euro 2.400,00. Non è accoglibile la domanda di rifusione delle spese per la difesa tecnica visto il carattere seriale della questione sottoposta all'ABF (riunione dei Presidenti del 24/6/2016).

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.400,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO